

**ALLEGATO "A" AL N. 22.490 DI RACCOLTA  
STATUTO DELLA SOCIETÀ**

**TITOLO I**

**DENOMINAZIONE, SEDE, OGGETTO, DURATA**

**Articolo 1 (Denominazione)**

1.1 È costituita una società per azioni con la denominazione:

"VNE S.p.A."

**Articolo 2 (Sede)**

2.1. La società ha sede nel comune di Seravezza (LU).

2.2. L'organo amministrativo ha facoltà di istituire o di sopprimere sedi secondarie, di trasferire la sede sociale nel territorio nazionale e di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (succursali, sedi secondarie, filiali, uffici amministrativi senza stabile rappresentanza, recapiti, ecc.).

2.3. Il domicilio dei soci, nei rapporti con la società o tra di loro, è quello che risulta dal libro dei soci, salva diversa elezione di domicilio comunicata per iscritto all'organo amministrativo.

**Articolo 3 (Oggetto sociale)**

3.1. La società ha per oggetto l'attività di:

- produzione, commercializzazione, sia all'ingrosso che al dettaglio, sia in Italia che all'estero, di apparecchiature elettriche, elettroniche e meccaniche in genere;
- assunzione mandati di agenzia e rappresentanza relativi alle suddette attività;
- commercializzazione, noleggio, gestione di piattaforme per servizi online, apertura e messa a disposizione per le società del gruppo VNE e/o di altre società di P.F.S. (Prepaid financial service) con annesso wallet, accessi per consentire l'operatività finanziaria, di apparecchi self – service di ricarica crediti di servizi configurati per reti commerciali dedicate, nonché per la ricarica e l'operatività finanziaria degli I.M.E.L. (istituti di moneta elettronica), configurati sugli apparecchi stessi, nei limiti consentiti dalla legge;
- commercializzazione e gestione di servizi on line, relativi alle attività di cui al punto precedente, nei limiti di legge;
- noleggio, commercializzazione gestione di apparecchi e apparati elettronici e piattaforme informatiche funzionali all'operatività in rete;
- la produzione di birra e di ogni altro derivato del farro, dell'orzo, del luppolo e del frumento, delle olive e del grano e di bevande alcoliche e analcoliche in genere, la produzione, la trasformazione, il confezionamento ed il commercio, all'ingrosso ed al dettaglio, per corrispondenza, per negozi, spacci, supermercati e magazzini, di tutti i prodotti di genere alimentare e bevande, finite e non, destinati all'alimentazione;
- distribuzione e commercializzazione di maglieria in genere, capi d'abbigliamento, articoli sportivi e relativi accessori.

La società, per il conseguimento dello scopo sociale, potrà infine acquistare, vendere, permutare, dare e prendere in affitto immobili ad uso funzionale, concedere ipoteche, avalli e fidejussioni, intrattenere rapporti bancari e compiere qualsiasi altra operazione di natura mobiliare ed immobiliare, finanziaria, assicurativa e commerciale, nonché compiere tutto quanto abbia attinenza, anche indiretta con lo scopo so-

ciale e sia comunque ritenuta utile alla realizzazione del medesimo, effettuando di conseguenza tutti gli atti e concludendo tutte le operazioni contrattuali necessarie o utili alla realizzazione dei fini e dell'attività della società. Resta rigorosamente esclusa la raccolta del risparmio presso il pubblico ed ogni altra attività vietata dalla legge o subordinata a speciali autorizzazioni.

#### Articolo 4 (Durata)

4.1. La durata della società è fissata sino al 31 dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci.

### TITOLO II

#### AZIONI, OBBLIGAZIONI, CAPITALE SOCIALE

##### Articolo 5 (Capitale sociale e azioni)

5.1. Il capitale è di Euro 11.935.762,5 (undicimilioninovecentotrentacinquemilasettecentosessantadue virgola cinque) ed è rappresentato da numero 3.696.300 (tremilioneiseicentonovantaseimilatrecento) azioni senza indicazione del valore nominale, di cui:

- n. 3.108.300 (tremilionicentoottomilatrecento) azioni ordinarie (le "Azioni" o "Azioni Ordinarie"); e
- n. 588.000 (cinquecentoottantottomila) azioni speciali "price adjustment shares" (le "Azioni Speciali PAS"), tutte prive di indicazione del valore nominale.

"L'assemblea straordinaria in data 7 luglio 2023 ha deliberato di delegare al Consiglio di Amministrazione la facoltà, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, di aumentare il capitale sociale, in una o più volte anche in via scindibile, sino all'importo massimo complessivo – in linea capitale e fermo restando l'eventuale sovrapprezzo – del 10% (dieci per cento) del capitale alla data del primo esercizio della delega, entro il limite massimo di 5 (cinque) anni dalla data della delibera (ossia entro il 7 luglio 2028), mediante emissione di azioni ordinarie della Società:

- (a) a pagamento da offrire in opzione agli aventi diritto;
- (b) a pagamento da offrire in tutto o in parte a terzi, con esclusione o limitazione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, comma 4, primo periodo, del codice civile, tramite conferimenti in natura;
- (c) a pagamento da offrire in tutto o in parte a terzi, con esclusione o limitazione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, del codice civile, tramite sottoscrizione in denaro, nei limiti del dieci per cento del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione legale;
- (d) a pagamento da offrire in tutto o in parte a terzi, con esclusione o limitazione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, comma 5, del codice civile, quando l'interesse della società lo esige;
- (e) a pagamento da offrire in tutto o in parte a dipendenti della Società o di società da essa controllate, con esclusione o limitazione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, comma 8, del codice civile;
- (f) in via gratuita, da assegnare ai prestatori di lavoro ai sensi dell'art. 2349 del codice civile anche a servizio di piani di incentivazione basati su strumenti finanziari.

Ai fini dell'esercizio della delega di cui sopra, al consiglio di amministrazione è altresì conferito ogni potere per:

(a) fissare, per ogni singola tranche, il numero, il prezzo unitario di emissione (comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo) e il godimento delle azioni ordinarie da emettersi di volta in volta;

(b) stabilire il termine per la sottoscrizione delle azioni ordinarie della Società; nonché

(c) dare esecuzione alle deleghe e ai poteri di cui sopra, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo, quelli necessari per apportare le conseguenti e necessarie modifiche allo statuto di volta in volta necessarie.

Per le deliberazioni adottate dal consiglio di amministrazione in esecuzione della delega che precede ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, il consiglio di amministrazione dovrà attenersi ai seguenti criteri.

L'esclusione o la limitazione del diritto di opzione potranno avere luogo unicamente:

(a) ai sensi dell'art. 2441, comma 4, primo periodo, del codice civile, qualora il consiglio di amministrazione ritenga opportuno che le azioni di nuova emissione siano liberate mediante conferimento, da parte di soggetti terzi, di rami di azienda, aziende o compendi funzionalmente organizzati per lo svolgimento di attività ricomprese nell'oggetto sociale della Società, nonché di crediti, partecipazioni, strumenti finanziari, quotati e non, e/o di altri beni ritenuti dal Consiglio medesimo strumentali per il perseguimento dell'oggetto sociale;

(b) ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, del codice civile, nei limiti del dieci per cento del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione legale;

(c) ai sensi dell'art. 2441, comma 5, del codice civile, qualora il consiglio di amministrazione ritenga opportuno che le azioni di nuova emissione siano offerte in sottoscrizione a "investitori qualificati" e/o "investitori professionali" (anche esteri), quali (a titolo esemplificativo) banche, enti, società finanziarie e fondi di investimento (ovvero altri soggetti rientranti nelle relative definizioni anche di carattere europeo, di volta in volta applicabili), e/o operatori che (indipendentemente da tale qualificazione) svolgano attività analoghe, connesse, sinergiche e/o strumentali a quelle della Società e/o del Gruppo aventi oggetto analogo o affine a quello della Società e/o del Gruppo o comunque funzionali allo sviluppo dell'attività di quest'ultimi, in maniera tale da beneficiare di eventuali accordi strategici e/o di partnership e/o coinvestimento con detti soggetti ovvero comunque al fine della realizzazione di operazioni di rafforzamento patrimoniale e/o strategiche da parte della Società e/o del Gruppo;

(d) ai sensi dell'art. 2441, comma 8, del codice civile, in caso di emissione di azioni a dipendenti della Società e/o delle società da essa controllate in conformità a piani di incentivazione o comunque di work for equity o similari.

La delega a procedere ad aumenti di capitale gratuiti (e/o emissioni azionarie anche senza incidere sul nominale) potrà essere esercitata per l'implementazione di piani di incentivazione con funzione di retention e di attraction di personale chiave per la Società e/o il Gruppo.

Per le deliberazioni relative ad aumenti di capitale da offrire in opzione ovvero – in tutto o in parte – a terzi, nel determinare il prezzo di emissione delle nuove azioni, il consiglio di amministrazione dovrà tenere conto, tra l'altro, del valore del patrimonio netto e delle condizioni dei mercati finanziari prevalenti al momento del lancio effettivo dell'operazione, dei corsi di borsa, nonché dell'applicazione di un eventuale sconto in linea con la prassi di mercato per operazioni simili, fermi restando le formalità e i limiti di cui all'art. 2441, commi 4, primo periodo, 5 e 6 del codice civile, ove applicabili.

Per le deliberazioni relative ad aumenti di capitale da liberare in denaro ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, del codice civile, per avvalersi dell'esclusione del diritto di opzione, nei limiti ivi previsti, il prezzo di emissione dovrà essere stabilito in misura corrispondente al valore di mercato delle azioni e a condizione che ciò sia confermato in apposita relazione da parte di un revisore legale o di una società di revisione legale.

Nel rispetto di quanto precede, il prezzo di sottoscrizione delle nuove azioni potrà anche essere inferiore alla preesistente parità contabile. Potrà altresì essere previsto un sovrapprezzo."

5.2. Le Azioni e le Azioni Speciali PAS sono sottoposte al regime di dematerializzazione ed immesse nel sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari ai sensi degli artt. 83-bis e seguenti del D. Lgs. n. 58/1998, come successivamente modificato ("TUF").

5.3. Le Azioni possono costituire oggetto di ammissione alla negoziazione su sistemi multilaterali di negoziazione ai sensi degli artt. 77-bis e seguenti del TUF, con particolare riguardo al sistema multilaterale di negoziazione denominato Euronext Growth Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("Euronext Growth Milan").

5.4. La Società può emettere, ai sensi della legislazione di tempo in tempo vigente, categorie speciali di azioni fornite di diritti diversi, anche per quanto concerne l'incidenza delle perdite, determinandone il contenuto con la deliberazione di emissione, nonché strumenti finanziari partecipativi.

5.5 Le Azioni Speciali PAS attribuiscono gli stessi diritti delle Azioni Ordinarie (ivi inclusi il diritto di voto nell'assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, il diritto di percepire gli utili e il diritto alla distribuzione di riserve disponibili di cui la Società delibera la distribuzione), fatta eccezione esclusivamente per quanto segue:

(a) sono intrasferibili fino alla data prevista per la conversione automatica in Azioni Ordinarie (la "Conversione") ai termini e alle condizioni oltre indicate. In deroga a quanto precede le Azioni Speciali PAS sono assimilate alle Azioni Ordinarie in caso di offerta pubblica di acquisto e di obbligo e di diritto di acquisto ai sensi dell'art. 13 del presente Statuto, e sono quindi trasferibili;

(b) saranno convertite in Azioni Ordinarie in rapporto di 1:1, fino al numero determinato con l'applicazione della seguente formula, arrotondato per difetto se il primo decimale è inferiore o pari a 5 e superiore negli altri casi e, per le restanti Azioni Speciali PAS, annullate a valere sul medesimo capitale sociale, il tutto ai seguenti termini e condizioni:

(i) il numero di Azioni Speciali PAS da convertire in Azioni Ordinarie sarà determinato in funzione dell'EBITDA effettivamente conseguito e

calcolato, a seguito dell'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione del bilancio consolidato della Società al 31 dicembre 2024 ("EBITDA 2024"), rispetto all'EBITDA target di Euro 4.500.000 ("EBITDA Target 2024"), secondo la seguente formula: numero di Azioni Speciali PAS da convertire in egual numero di Azioni Ordinarie =  $588.000 \times (\text{Crescita 2024} / \text{Crescita Target 2024})$  dove:

– "Crescita 2024" è la differenza tra EBITDA 2024 ed Euro 3.800.000 (valore convenzionale di riferimento); qualora l'EBITDA 2024 fosse inferiore a Euro 3.800.000, lo stesso sarebbe sostituito con Euro 3.800.000;

– "Crescita Target 2024" è pari a Euro 700.000 (differenza tra EBITDA Target 2024 ed Euro 3.800.000);

– ai fini della determinazione dell'EBITDA 2024, il consiglio di amministrazione redigerà e approverà un prospetto con indicazione dell'EBITDA 2024 (il "Prospetto"), a seguito dell'approvazione da parte dell'assemblea degli azionisti del bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024. Il consiglio di amministrazione della Società conferirà alla società di revisione incaricata della revisione legale dei conti della Società un mandato irrevocabile a verificare entro 10 (dieci) giorni dalla data di approvazione da parte del consiglio di amministrazione del Prospetto la conformità ai criteri di redazione del Prospetto di seguito indicati. La società di revisione emetterà una relazione in conformità ai principi di revisione internazionali ed in particolare, ove applicabile, all'"ISRS 4400 – Engagements to perform agreed upon procedures" di conformità ai criteri di seguito elencati:

A. "EBITDA 2024": il risultato prima degli oneri finanziari, delle imposte, degli ammortamenti e svalutazioni di cui al punto 10), degli accantonamenti per rischi iscritti al punto 12), degli altri accantonamenti di cui al punto 13) della lettera B) dell'articolo 2425 del Codice Civile al netto dei proventi ed oneri straordinari o non ricorrenti come di seguito descritti;

B. per proventi ed oneri straordinari o non ricorrenti, da escludere, quindi, dal calcolo relativo alla determinazione dell'EBITDA 2024, così come definito al precedente punto (A) si precisa che dovranno essere considerate componenti straordinarie o non ricorrenti di conto economico e, quindi, nettate dalla lettera (A) che precede le seguenti voci: (i) le plusvalenze realizzate, le sopravvenienze e insussistenze passive iscritte alla lettera B) dell'articolo 2425 del Codice Civile;

C. per effetti derivanti dall'applicazione di differenti metodi di contabilizzazione, nello specifico per aggiustamenti contabili dell'EBITDA riguardanti:

a. la differente contabilizzazione dei costi relativi ai cespiti acquisiti in leasing finanziario che insiste tra il metodo di contabilizzazione "patrimoniale" dei leasing e quello "finanziario". Il primo è l'unico applicabile secondo i principi contabili italiani (OIC) per i bilanci di esercizio e quello applicato nei bilanci dell'Emittente mentre il secondo è quello utilizzabile in via facoltativa (e raccomandata) nella redazione dei bilanci consolidati (Principio contabile OIC 17, paragrafo 105). Il "metodo finanziario", sostanzialmente, prevede l'iscrizione di un'attività pari al valore attuale dei canoni futuri e di converso iscrizione di una passività finanziaria da includere nell'Indebitamento Finanziario Netto. L'effetto a

Conto Economico risulta essere la rilevazione dell'ammortamento e degli oneri finanziari sulle passività per lease, in luogo dei Costi per godimento beni di terzi;

D. qualora il perimetro di consolidamento del conto economico sia variato rispetto a quello esistente al momento dell'ammissione su Euro-next Growth Milan, per effetto dell'acquisizione di partecipazioni di maggioranza che, sulla base dei principi contabili adottati dalla Società, comportano l'acquisizione del controllo, dovrà essere costruito il conto economico proforma relativo al perimetro originario, che non dovrà, pertanto, includere: i) il conto economico delle partecipazioni di controllo acquistate; ii) i costi diretti legati a due diligence finanziarie, legali, commerciali sostenuti per realizzare le suddette operazioni nonché gli ulteriori costi diretti per consulenze sostenuti per realizzare le suddette operazioni;

(ii) le Azioni Speciali PAS da convertire o annullare saranno proporzionalmente convertite o annullate tra i soci che ne siano titolari, con arrotondamento da operare sempre in difetto in sede di conversione e in eccesso in sede di annullamento. Qualora ad esito della Conversione, anche per effetto di eventuali operazioni di arrotondamento, residuasero Azioni Speciali PAS (o frazioni delle medesime) non convertite, tali Azioni Speciali PAS (o frazioni delle medesime) saranno annullate senza alcuna variazione del capitale sociale;

(iii) in deroga a quanto sopra previsto in applicazione della formula di cui al punto (i) che precede, ove l'EBITDA 2024 risultasse superiore all'EBITDA Target 2024, tutte le Azioni Speciali PAS saranno convertite in n. 588.000 Azioni Ordinarie nel rapporto di n 1 (una) Azione Ordinaria ogni n. 1 (una) Azione Speciale PAS detenuta;

(c) il numero puntuale di Azioni Speciali PAS convertibili in Azioni Ordinarie ai termini di cui alla precedente lett. b) sarà determinato dal Consiglio di Amministrazione, con delibera assunta con il necessario voto favorevole del o dei consiglieri di amministrazione indipendenti nominati, con l'ausilio ed il parere favorevole della società di revisione, entro 10 (dieci) giorni lavorativi dall'approvazione da parte dell'assemblea ordinaria del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024;

(d) l'annullamento e/o la conversione delle Azioni Speciali PAS in Azioni Ordinarie avverrà in via automatica, senza necessità di alcuna manifestazione di volontà da parte dei rispettivi titolari e senza modifica alcuna dell'entità del capitale sociale, bensì con conseguente modifica, in caso di annullamento, della parità contabile delle azioni ordinarie residue, e avrà luogo alla "Data della Conversione", da intendersi quale data della delibera del Consiglio di Amministrazione ai sensi della precedente lettera (c);

(e) in conseguenza della Conversione delle Azioni Speciali PAS, il consiglio di amministrazione provvederà a: (A) annotare nel libro soci l'eventuale annullamento e/o conversione delle Azioni Speciali PAS alla data sopra stabilita; (B) depositare presso il Registro delle Imprese, ai sensi dell'articolo 2436, comma 6, del codice civile, (B1) la modificazione del numero complessivo delle azioni ordinarie in cui è suddiviso il capitale sociale e/o (B2) l'eliminazione delle clausole e/o delle sezioni di clausole del presente Statuto decadute per effetto della conversione e/o dell'annullamento delle Azioni Speciali PAS; (C) comunicare

la conversione e/o l'annullamento mediante comunicato stampa pubblicato sul sito internet della Società, nonché effettuare tutte le altre comunicazioni e dichiarazioni che si rendessero necessarie e/o opportune.

#### Articolo 6 (Trasferimento delle Azioni)

6.1. Le Azioni sono nominative, indivisibili, liberamente trasferibili - fatta eccezione per le Azioni Speciali PAS come meglio descritto nel precedente articolo 5.5 (a) - e conferiscono ai loro titolari uguali diritti. In particolare, ogni Azione attribuisce il diritto ad un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della società nonché gli altri diritti patrimoniali e amministrativi ai sensi di statuto e di legge.

#### Articolo 7 (Obbligazioni e altri strumenti finanziari)

7.1 La società può emettere qualsiasi categoria di obbligazioni, convertibili e non convertibili, nominative o al portatore, ordinarie o indicizzate, conformemente alle vigenti disposizioni normative.

7.2. La società, con delibera da assumersi da parte dell'assemblea straordinaria, può emettere strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il diritto di voto nell'assemblea generale degli azionisti.

#### Articolo 8 (Aumento del capitale)

8.1. Il capitale può essere aumentato a pagamento, mediante nuovi conferimenti in denaro o in natura, o a titolo gratuito, mediante passaggio a capitale di riserve o altri fondi disponibili, con la deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci.

8.2. È consentito che il diritto di opzione spettante ai soci sia escluso, ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, c.c., nei limiti del 10% (dieci per cento) del capitale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione legale. Le ragioni dell'esclusione o della limitazione nonché i criteri adottati per la determinazione del prezzo di emissione devono risultare da apposita relazione degli amministratori, depositata presso la sede sociale e pubblicata nel sito internet della Società entro il termine della convocazione dell'assemblea, salvo quanto previsto dalle leggi speciali.

8.3. L'Assemblea potrà attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale fino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di 5 (cinque) anni dalla data della deliberazione.

8.4. Ai sensi dell'art. 2349 c.c., l'assemblea straordinaria può deliberare l'assegnazione di utili ai prestatori di lavoro dipendenti delle società o di società controllate mediante l'emissione, per un ammontare corrispondente agli utili stessi, di speciali categorie di azioni da assegnare individualmente ai prestatori di lavoro, con norme particolari riguardo alla forma, al modo di trasferimento ed ai diritti spettanti agli azionisti. Il capitale sociale deve essere aumentato in misura corrispondente.

8.5. L'assemblea straordinaria può altresì deliberare l'assegnazione ai prestatori di lavoro dipendenti della società o di società controllate di strumenti finanziari, diversi dalle Azioni, forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il voto nell'assemblea generale degli azionisti. In tal caso possono essere previste norme particolari ri-

guardo alle condizioni di esercizio dei diritti attribuiti, alla possibilità di trasferimento ed alle eventuali cause di decadenza o riscatto.

#### Articolo 9 (Conferimenti e finanziamenti dei soci)

9.1. I conferimenti dei soci possono avere ad oggetto somme di denaro, beni in natura o crediti, secondo le deliberazioni dell'assemblea, anche in deroga a quanto disposto all'articolo 2342, primo comma, del Codice Civile.

9.2. I soci possono finanziare la società con versamenti fruttiferi o infruttiferi, in conto capitale o altro titolo, anche con obbligo di rimborso, in conformità alle vigenti disposizioni normative e regolamentari.

#### Articolo 10 (Recesso)

10.1. I soci hanno diritto di recedere nei casi e con gli effetti previsti dalla legge.

10.2. Non spetta tuttavia il diritto di recesso nei casi di cui all'art. 2437, comma 2, c.c.

10.3. È altresì riconosciuto il diritto di recesso ai soci che non abbiano concorso all'approvazione delle deliberazioni che comportino, anche indirettamente, l'esclusione o la revoca dalle negoziazioni, salva l'ipotesi in cui, per effetto dell'esecuzione della delibera, gli azionisti della società si trovino a detenere, o gli siano assegnate, esclusivamente azioni ammesse alle negoziazioni su Euronext Growth Milan o su un mercato regolamentato dell'Unione Europea o su di un sistema multilaterale di negoziazione registrato come "Mercato di crescita delle PMI" ai sensi dell'art. 33 della direttiva 2014/65 MIFID (e sue successive modifiche o integrazioni) che abbia previsto tutele equivalenti per gli investitori.

#### Articolo 11 (Identificazione azionisti)

11.1. La società può chiedere, in qualsiasi momento e con oneri a proprio carico, agli intermediari, attraverso le modalità previste dalle norme legislative e regolamentari di volta in volta vigenti, i dati identificativi degli azionisti che detengano azioni in misura superiore allo 0,5% del capitale sociale, unitamente al numero di azioni registrate sui conti ad essi intestati.

11.2. La società è tenuta a effettuare la medesima richiesta su istanza di uno o più soci che rappresentino, da solo o insieme ad altri azionisti, almeno il 5% del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione. Salva diversa previsione inderogabile, legislativa o regolamentare, di volta in volta vigente, i costi relativi alla richiesta di identificazione degli azionisti su istanza dei soci, sono sopportati in misura paritaria (fatta eccezione unicamente per i costi di aggiornamento del libro soci che restano a carico della società) dalla società e dai soci richiedenti.

11.3. La richiesta di identificazione degli azionisti, sia su istanza della società sia su istanza dei soci, può anche essere parziale, vale a dire limitata all'identificazione degli azionisti che non abbiano espressamente vietato la comunicazione dei propri dati e che detengano una partecipazione pari o superiore a una determinata soglia.

11.4. La società deve comunicare al mercato, con le modalità previste dalle norme legislative e regolamentari di volta in volta vigenti, l'avvenuta presentazione della richiesta di identificazione, sia su istanza della società sia su istanza dei soci, rendendo note, a seconda del caso,



rispettivamente, le relative motivazioni ovvero l'identità e la partecipazione complessiva dei soci istanti. I dati ricevuti sono messi a disposizione di tutti i soci senza oneri a loro carico.

#### Articolo 12 (Comunicazione partecipazioni rilevanti)

12.1. A partire dal momento in cui le Azioni siano ammesse alle negoziazioni su Euronext Growth Milan, è applicabile, ai sensi del Regolamento Euronext Growth Milan approvato e pubblicato da Borsa Italiana S.p.A. e successive modificazioni e integrazioni (il "Regolamento Euronext Growth Milan"), la disciplina relativa alle società quotate in tema di trasparenza e informativa, e in particolare sugli obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti, prevista dal TUF e dai regolamenti di attuazione emanati da Consob, pro tempore vigente (la "Disciplina sulla Trasparenza"), salvo quanto qui previsto. Gli azionisti dovranno comunicare al Consiglio di Amministrazione della società il raggiungimento o il superamento delle soglie di partecipazione previste dalla disciplina tempo per tempo applicabile, ovvero le riduzioni al di sotto di tali soglie (la "Partecipazione Significativa").

12.2. La comunicazione dovrà essere effettuata, con raccomandata con ricevuta di ritorno da inviarsi all'organo amministrativo presso la sede legale della società o tramite comunicazione all'indirizzo di posta elettronica certificata della società, senza indugio e comunque entro 4 (quattro) giorni di negoziazione dalla data di perfezionamento dell'atto o dell'evento che ha determinato il sorgere dell'obbligo, indipendentemente dalla data di esecuzione secondo i termini e le modalità previsti dalla Disciplina sulla Trasparenza.

12.3. La mancata comunicazione al Consiglio di Amministrazione del superamento della soglia rilevante o di variazioni di Partecipazioni Significative comporterà l'applicazione della Disciplina sulla Trasparenza.

12.4. In ogni caso, il Consiglio di Amministrazione ha diritto di chiedere ai soci informazioni sulle loro partecipazioni al capitale sociale.

#### Articolo 13 (Disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e scambio)

13.1. A partire dal momento in cui le Azioni emesse dalla società sono ammesse alle negoziazioni sull'Euronext Growth Milan, si rendono applicabili, per richiamo volontario e in quanto compatibili, le disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria relative alle società quotate di cui al D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (qui di seguito, "TUF") ed ai regolamenti Consob di attuazione (qui di seguito, la "Disciplina Richiamata") limitatamente alle disposizioni richiamate nel Regolamento Euronext Growth Milan come successivamente modificato.

13.2. Resta inteso che l'obbligo di offerta previsto dall'art. 106, comma 3, lettera b) TUF non troverà applicazione, alle condizioni previste dal comma 3-quater della medesima disposizione, sino alla data dell'assemblea convocata per approvare il bilancio relativo al quinto esercizio successivo all'ammissione delle Azioni della società su Euronext Growth Milan.

13.3. Qualsiasi determinazione opportuna o necessaria per il corretto svolgimento dell'offerta di cui agli artt. 106 e 109 del TUF (ivi comprese quelle eventualmente afferenti la determinazione del prezzo di offer-

ta) sarà adottata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1349 c.c., su richiesta della società e/o degli azionisti, dal Panel di cui al Regolamento Euronext Growth Milan predisposto da Borsa Italiana, che disporrà anche in ordine a tempi, modalità, costi del relativo procedimento, ed alla pubblicità dei provvedimenti così adottati in conformità al Regolamento stesso.

13.4. Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell'offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'art. 106, commi 1, 1-bis, 1-ter, 3 lettera (a), 3 lettera (b) – salva la disposizione di cui al comma 3-quater – e 3-bis del TUF, ove non accompagnato dalla comunicazione al Consiglio di Amministrazione e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla disciplina richiamata e da qualsiasi determinazione eventualmente assunta dal Panel con riferimento alla offerta stessa, nonché qualsiasi inottemperanza di tali determinazioni comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente.

13.5. Si precisa che le disposizioni di cui al presente articolo si applicano esclusivamente nei casi in cui l'offerta pubblica di acquisto e di scambio non sia altrimenti sottoposta ai poteri di vigilanza della Consob e alle disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio previste dal TUF.

#### Articolo 14 (Articoli 108 e 111 TUF)

14.1. A partire dal momento in cui le Azioni emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni sull'Euronext Growth Milan, si rendono applicabili per richiamo volontario e in quanto compatibili anche le disposizioni in materia di obbligo di acquisto e di diritto di acquisto relative alle società quotate di cui rispettivamente agli artt. 108 e 111 TUF ed ai regolamenti Consob di attuazione.

14.2. In deroga al regolamento approvato con Delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato (il "Regolamento Emittenti Consob"), e fatte salve diverse disposizioni di legge o di regolamento, in tutti i casi in cui il Regolamento Emittenti Consob preveda che Consob debba determinare il prezzo ai fini dell'obbligo di acquisto e del diritto di acquisto di cui, rispettivamente, agli artt. 108 e 111 TUF, tale prezzo sarà pari al maggiore tra (i) il prezzo più elevato previsto per l'acquisto di titoli della medesima categoria nel corso dei 12 (dodici) mesi precedenti il sorgere del diritto o dell'obbligo di acquisto da parte del soggetto a ciò tenuto, nonché dai soggetti operanti di concerto con lui, per quanto noto al consiglio di amministrazione, e (ii) il prezzo medio ponderato di mercato degli ultimi 6 (sei) mesi prima del sorgere dell'obbligo o del diritto di acquisto.

14.3. L'articolo 111 TUF e, ai fini dell'applicazione dello stesso, le disposizioni del presente Statuto e la correlata disciplina richiamata, si applicano anche agli strumenti finanziari eventualmente emessi dalla Società nel caso in cui la percentuale per l'esercizio del diritto di acquisto indicata dal suddetto articolo venga raggiunta in relazione ai predetti strumenti finanziari.

14.4. Si precisa che le disposizioni di cui al presente articolo si applicano esclusivamente nei casi in cui l'offerta pubblica di acquisto e di scambio non sia altrimenti sottoposta ai poteri di vigilanza della Consob e alle disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di

scambio previste dal TUF.

14.5. Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell'offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'art. 108, commi 1 e 2, non accompagnato dall'acquisto degli strumenti finanziari da parte dei soggetti richiedenti nei casi e termini previsti dalla disciplina richiamata comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente.

### TITOLO III

#### ASSEMBLEA, AMMINISTRAZIONE, CONTROLLI

##### Articolo 15 (Convocazione dell'assemblea)

15.1. L'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio dev'essere convocata entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero, nei casi previsti dall'art. 2364, comma 2, c.c., entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

15.2. L'assemblea dei soci, sia ordinaria sia straordinaria, può essere convocata in Italia, anche fuori dal comune in cui si trova la sede sociale. L'assemblea viene convocata nei termini prescritti dalla disciplina di legge e regolamentare pro tempore vigente mediante avviso pubblicato sul sito internet della società, nonché, anche per estratto secondo la normativa vigente, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o in almeno uno dei seguenti quotidiani: il Sole 24 Ore, Milano Finanza e Italia Oggi. La convocazione deve contenere le informazioni richieste dalla normativa vigente, anche a ragione delle materie trattate.

15.3. I soci che, anche congiuntamente, rappresentano almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria possono richiedere, entro 5 (cinque) giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea, l'integrazione delle materie da trattare, indicando, nella domanda, gli ulteriori argomenti proposti. L'avviso integrativo dell'ordine del giorno è pubblicato in almeno uno dei quotidiani indicati nel presente articolo, al più tardi entro il settimo giorno precedente la data dell'assemblea di prima convocazione. Le richieste di integrazione dell'ordine del giorno devono essere accompagnate da una relazione illustrativa che deve essere depositata presso la sede sociale, da consegnarsi all'organo amministrativo entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione. L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

15.4. I soci possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'assemblea. Alle domande pervenute prima dell'assemblea è data risposta al più tardi durante l'assemblea. La società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

##### Articolo 16 (Maggioranze e competenze dell'assemblea)

16.1. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria sono prese con le maggioranze richieste dalla legge, ad eccezione di quanto previsto dal successivo articolo 31.

16.2. Qualora le Azioni o gli strumenti finanziari della società siano ammessi alle negoziazioni su un sistema multilaterale di negoziazione e salvo ove diversamente previsto dal Regolamento Euronext Growth

Milan e/o da un provvedimento di Borsa Italiana S.p.A., è necessaria la preventiva autorizzazione dell'assemblea ordinaria, ai sensi dell'art. 2364, comma 1, c.c., oltre che nei casi disposti dalla legge, nelle seguenti ipotesi: (i) acquisizioni di partecipazioni, imprese o altri cespiti che realizzino un "reverse take over" ai sensi del Regolamento Euronext Growth Milan; (ii) cessione di partecipazioni, imprese o altri cespiti che realizzino un "cambiamento sostanziale del business" ai sensi del Regolamento Euronext Growth Milan; (iii) richiesta della revoca dalla negoziazione sull'Euronext Growth Milan delle Azioni della società come meglio descritto nel successivo articolo 31.

#### Articolo 17 (Svolgimento dell'assemblea in televideo conferenza)

17.1. È possibile tenere le riunioni dell'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, e in particolare a condizione che:

- a. sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b. sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c. sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno e
- d. vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società nei quali gli intervenuti potranno affluire.

Verificandosi i presupposti di cui al precedente paragrafo 17.1, non è altresì necessaria la presenza nel medesimo luogo del presidente e del soggetto verbalizzante. La riunione si ritiene svolta nel luogo ove è presente il soggetto verbalizzante.

#### Articolo 18 (Presidenza dell'assemblea)

18.1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. In caso di assenza, impedimento o rinuncia di questo, l'assemblea è presieduta dalla persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti. Funzione, poteri e doveri del presidente sono regolati dalla legge.

#### Articolo 19 (Verbale dell'assemblea)

19.1. Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da un verbale redatto dal segretario, designato dall'assemblea stessa, e sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio, se richiesto dalla legge ovvero quando l'organo amministrativo o il presidente dell'assemblea lo ritengano opportuno. In tal caso, l'assistenza del segretario non è necessaria.

#### Articolo 20 (Diritto di intervento)

20.1. Hanno diritto ad intervenire in assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto.

20.2. La legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla società, effettuata dall'intermediario, in conformità alle proprie scritture contabili relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente alla data fissata per l'assemblea in prima convocazione,

in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto.

20.3. Gli azionisti possono partecipare all'assemblea anche mediante delegati. Questi devono dimostrare la propria legittimazione mediante documento scritto. La società acquisisce la delega agli atti sociali.

20.4. Per quanto non diversamente disposto, l'intervento e il voto sono regolati dalla legge.

Articolo 21 (Numero, durata e compenso degli amministratori)

21.1. La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a nove membri.

21.2. Gli amministratori durano in carica per tre esercizi, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, salve le cause di cessazione e di decadenza previste dalla legge e dal presente statuto, e sono rieleggibili.

21.3. Gli amministratori devono risultare in possesso dei requisiti di eleggibilità, previsti dalla legge e da altre disposizioni applicabili, e dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 147-quinquies del TUF o di qualunque altro requisito previsto dalla disciplina applicabile. Almeno uno dei componenti del Consiglio di Amministrazione, ovvero due amministratori se il Consiglio di Amministrazione è composto da più di 7 (sette) membri, devono inoltre possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, TUF, e devono essere scelti sulla base degli eventuali criteri di volta in volta previsti dal Regolamento Emittenti EGM.

21.4. Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute nell'esercizio delle loro funzioni. L'assemblea ordinaria potrà inoltre riconoscere agli amministratori un compenso ed un'indennità di fine mandato, anche sotto forma di polizza assicurativa. L'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, da suddividere a cura del consiglio ai sensi di legge.

21.5. All'organo amministrativo è data la facoltà, ferma restando la concorrente competenza dell'assemblea straordinaria, di assumere le deliberazioni concernenti la fusione e la scissione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis, c.c., l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, la indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società, la riduzione del capitale in caso di recesso del socio, gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale, il tutto ai sensi dell'art. 2365, comma 2, c.c.

Articolo 22 (Nomina degli amministratori)

22.1. La nomina degli amministratori avviene sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali ai candidati è assegnata una numerazione progressiva.

22.2. Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti siano complessivamente titolari, alla data del deposito della lista presso la società, di azioni rappresentanti almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione. La certificazione comprovante la titolarità del numero di azioni necessario per la presentazione della lista dovrà essere prodotta al

momento del deposito della lista stessa od anche in data successiva, purché entro il termine previsto per il deposito della lista.

La certificazione comprovante la titolarità del numero di azioni necessario per la presentazione della lista dovrà essere prodotta al momento del deposito della lista stessa od anche in data successiva, purché entro il termine previsto per il deposito della lista.

22.3. Le liste presentate dagli azionisti devono contenere un numero di candidati almeno pari a tre, ciascuno abbinato ad un numero progressivo, e deve contenere ed espressamente indicare almeno un amministratore che possieda i requisiti di indipendenza previsti dalla normativa applicabile, ovvero due candidati indipendenti qualora la lista sia composta da più di 7 (sette) membri.

22.4. Le liste devono essere depositate presso la sede della società almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione. Le liste, inoltre, devono essere messe a disposizione del pubblico a cura della società almeno 6 (sei) giorni prima di quello previsto per la predetta assemblea secondo le modalità prescritte della disciplina vigente.

22.5. Unitamente e contestualmente a ciascuna lista, è depositato, pena irricevibilità della medesima, (i) curriculum vitae dei candidati; (ii) informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta; (iii) dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, e così pure l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di amministratore, nonché, eventualmente, il possesso dei requisiti di indipendenza; e (iv) ogni altra ulteriore dichiarazione o informativa prevista dalla legge o dalle norme regolamentari applicabili.

22.6. Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

22.7. Ciascun azionista, gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo societario nonché gli azionisti aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 del TUF, non possono presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

22.8. Alle elezioni degli amministratori si procede secondo le disposizioni che seguono:

in caso di presentazione di più di una lista, (i) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti vengono tratti, secondo l'ordine progressivo di presentazione, un numero di amministratori pari al numero totale dei componenti da eleggere tranne uno; (ii) dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata neppure indirettamente con gli azionisti che hanno presentato o con coloro che hanno votato la lista risultata prima per numero di voti, viene tratto un amministratore, ossia colui il quale nell'ambito di tale lista era indicato per primo.

22.9. Non si terrà conto delle liste che non abbiano raggiunto una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle medesime.

22.10. Nel caso nessuna lista, oltre a quella che ha ottenuto il maggior numero di voti, abbia raggiunto la soglia di voti descritta al punto 22.9 che precede, allora tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione saranno tratti da tale lista nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti.

22.11. Nel caso di parità di voti fra più liste si procede ad una nuova votazione da parte dell'assemblea e risulteranno eletti i candidati che ottengano la maggioranza semplice dei voti senza applicazione del meccanismo del voto di lista.

22.12. Nel caso di presentazione di un'unica lista, l'assemblea esprimerà il proprio voto su di essa e, qualora ottenga la maggioranza relativa dei voti, tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione saranno tratti da tale lista nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti.

22.13. In mancanza di liste, ovvero qualora sia presente una sola lista e la medesima non ottenga la maggioranza relativa dei voti, ovvero qualora il numero dei consiglieri eletti sulla base delle liste presentate sia inferiore al numero di componenti da eleggere ovvero qualora non sia possibile per qualsiasi motivo procedere alla nomina del Consiglio di Amministrazione con le modalità previste dal presente articolo, i membri del Consiglio di Amministrazione saranno nominati dall'assemblea con le modalità e le maggioranze ordinarie, senza applicazione del meccanismo del voto di lista, fermo l'obbligo di mantenere il numero minimo di amministratori indipendenti.

22.14. La nomina di amministratori, in ogni altro caso diverso dal rinnovo dell'intero consiglio, è effettuata dall'assemblea senza applicazione della procedura del voto di lista con le maggioranze di legge, fermo il rispetto dei requisiti di composizione dell'organo previsti dal presente Statuto. Gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

22.15. Qualora nel corso dell'esercizio vengano a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirlo/i mediante il sistema di cooptazione con un soggetto iscritto nella medesima lista che aveva ottenuto il maggior numero di voti o con soggetti non appartenenti alla predetta lista, con deliberazione approvata dal collegio sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea, ai sensi dell'art. 2386 c.c.. Gli amministratori così nominati rimangono in carica fino alla successiva assemblea che provvede alla nomina dell'amministratore già nominato per cooptazione. Qualora il soggetto cooptato non presenti i requisiti richiesti dalla normativa legislativa e regolamentare vigente per l'assunzione della carica, l'assemblea successiva – se non convocata per il rinnovo dell'intero consiglio di amministrazione, nel qual caso si applica la procedura di cui al presente articolo – provvede alla sostituzione secondo le maggioranze di legge. Qualora sia cessato un amministratore indipendente, l'amministratore cooptato dovrà: essere in possesso dei requisiti di indipendenza.

22.16. Se nel corso dell'esercizio viene a mancare la maggioranza degli amministratori tra quelli originariamente nominati dall'assemblea, allora l'intero consiglio di amministrazione si intende cessato. In tal caso, l'assemblea per la nomina del nuovo consiglio è convocata d'ur-

genza dagli amministratori rimasti in carica per gli adempimenti necessari.

#### Articolo 23 (Presidente e organi delegati)

23.1. Il consiglio, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea in sede di nomina del consiglio stesso, deve designare tra i suoi membri un Presidente.

23.2. Ove lo ritenga opportuno, il consiglio può altresì nominare un vice presidente, con funzioni vicarie rispetto al Presidente, nonché uno o più consiglieri delegati e un comitato esecutivo, determinandone funzioni e poteri, nei limiti previsti dalla legge.

#### Articolo 24 (Deliberazioni del consiglio)

24.1. Il consiglio si riunisce, anche fuori dalla sede sociale purché nell'Unione Europea, in Svizzera o nel Regno Unito, ogni volta che il Presidente o l'amministratore delegato lo ritenga opportuno, nonché quando ne venga fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri in carica.

24.2. Il consiglio viene convocato dal Presidente o dall'amministratore delegato con avviso inviato mediante posta, telegramma, telefax o posta elettronica almeno tre giorni prima della riunione, ovvero, in caso di urgenza, almeno ventiquattro ore prima della riunione. Saranno comunque valide le riunioni consiliari, altrimenti convocate, qualora partecipino tutti i consiglieri e i sindaci effettivi in carica.

24.3. Per la validità delle deliberazioni del consiglio sono necessari la presenza effettiva della maggioranza dei consiglieri e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

24.4. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche per televideo conferenza, a condizione che: (a) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; (c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti. Verificandosi tali presupposti, non è altresì necessaria la presenza nel medesimo luogo del presidente e del soggetto verbalizzante. La riunione si ritiene svolta nel luogo ove è presente il soggetto verbalizzante.

#### Articolo 25 (Poteri di gestione)

25.1. L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, con facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli riservati all'assemblea dalla legge.

25.2. In caso di nomina di consiglieri delegati o del comitato esecutivo, ad essi spettano i poteri di gestione loro attribuiti in sede di nomina.

#### Articolo 26 (Poteri di rappresentanza)

26.1. Il potere di rappresentare la società di fronte ai terzi e in giudizio spetta ai consiglieri delegati, se nominati, e nei limiti dei poteri di gestione loro attribuiti e, in loro difetto, al presidente del Consiglio di Amministrazione, senza limite alcuno, nonché, se nominato, al vice presidente, nei limiti stabiliti dalla deliberazione di nomina.

26.2. Nei limiti dei poteri di gestione attribuiti, viene conferito il potere di rappresentanza al presidente dell'eventuale comitato esecutivo.



26.3. La rappresentanza della società spetta anche al direttore generale, ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

#### Articolo 27 (Organo di controllo)

27.1. La gestione sociale è controllata da un Collegio Sindacale, costituito da tre membri effettivi e due supplenti, nominati e funzionanti a norma di legge, le cui riunioni possono svolgersi per audio-conferenza o teleconferenza, secondo quanto stabilito in tema di riunioni consiliari.

27.2. I sindaci devono possedere i requisiti di professionalità e onorabilità di cui all'art. 148, comma 4, del TUF e gli ulteriori requisiti di legge, con particolare riguardo ai requisiti prescritti in ragione della loro eventuale funzione di revisione legale dei conti.

27.3. I sindaci durano in carica tre esercizi, sono rieleggibili e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

27.4. Ai sindaci è attribuita una retribuzione annua fissata dall'assemblea, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni.

27.5. Il Collegio Sindacale deve esercitare le proprie funzioni e attribuzioni in conformità alle disposizioni dell'articolo 2403 del Codice Civile.

27.6. A partire dal momento in cui le Azioni saranno ammesse alle negoziazioni sull'Euronext Growth Milan, la nomina dei sindaci avverrà sulla base di liste nelle quali ai candidati è assegnata una numerazione progressiva.

27.7. Le liste presentate dai soci, sottoscritte dall'azionista o dagli azionisti che le presentano (anche per delega ad uno di essi), devono contenere un numero di candidati non superiore al numero massimo dei componenti da eleggere e devono essere depositate presso la sede della Società non oltre le ore 13.00 del 7° (settimo) giorno antecedente la data di prima convocazione dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei sindaci.

27.8. Le liste inoltre contengono, anche in allegato: (i) le informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con indicazione del numero di azioni complessivamente detenute comprovato da apposita dichiarazione rilasciata da intermediario; (ii) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati; (iii) una dichiarazione dei candidati contenente la loro accettazione della candidatura e l'attestazione dell'inesistenza di cause di incompatibilità o di ineleggibilità, nonché dell'esistenza dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza prescritti dalla legge e dal presente Statuto, ivi inclusi i requisiti di professionalità e onorabilità di cui all'art. 148, comma 4, del TUF.

27.9. Ciascun socio e (i) i soci appartenenti ad un medesimo gruppo, per tali intendendosi il soggetto, anche non societario, controllante ai sensi dell'art. 2359 codice civile e ogni società controllata da, ovvero sotto il comune controllo del, medesimo soggetto, ovvero (ii) i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale, ovvero (iii) i soci che siano altrimenti collegati tra loro in forza di rapporti di collegamento rilevanti ai sensi della normativa di legge e/o regolamentare applicabile alle società con azioni negoziate in un mercato regolamentato, non possono presentare o votare, neppure per interposta persona o società fiduciaria-

ria, più di una lista.

27.10. I candidati possono presentarsi in una sola lista, a pena di illeggibilità.

27.11. Hanno diritto di presentare le liste, gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione. La certificazione rilasciata dall'intermediario comprovante la titolarità del numero di azioni necessario per la presentazione della lista dovrà essere prodotta al momento del deposito della lista stessa o anche in data successiva, purché entro il termine sopra previsto per il deposito della lista.

27.12. Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

27.13. Le liste si articolano in due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente.

27.14. Risulteranno eletti sindaci effettivi i primi due candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato della lista che sarà risultata seconda per numero di voti e che sia stata presentata dai soci che non sono collegati neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

27.15. Risulteranno eletti sindaci supplenti il primo candidato supplente della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato supplente della lista che sarà risultata seconda per numero di voti e che sia stata presentata dai soci che non sono collegati neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

27.16. Nel caso di parità di voti fra più liste si procede a una votazione di ballottaggio.

27.17. Qualora sia stata presentata una sola lista, l'assemblea esprime il proprio voto su di essa; qualora la lista ottenga la maggioranza richiesta dall'articolo 2368 del Codice Civile e seguenti, risultano eletti sindaci effettivi i 3 (tre) candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa e sindaci supplenti i 2 (due) candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa; la presidenza del collegio sindacale spetta alla persona indicata al primo posto della sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo nella lista presentata.

27.18. Per la nomina di quei sindaci che per qualsiasi ragione non si siano potuti eleggere con il procedimento previsto nei commi precedenti ovvero nel caso in cui non vengano presentate liste, l'assemblea delibera secondo le maggioranze di legge.

27.19. La procedura del voto di lista si applica unicamente nell'ipotesi di rinnovo dell'intero collegio sindacale.

27.20. È eletto presidente il candidato indicato come primo nella sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo della lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti o nell'unica lista presentata. In difetto, il presidente è nominato dall'assemblea con le ordinarie maggioranze di legge.

27.21. In caso di anticipata cessazione per qualsiasi causa dall'incarico

co di un sindaco effettivo, subentra il primo supplente appartenente alla medesima lista del sindaco sostituito fino alla successiva assemblea.

27.22. Se con i sindaci supplenti non si completa il collegio sindacale, deve essere convocata l'assemblea per provvedere, con le maggioranze di legge, all'integrazione dell'organo di controllo mediante nomina dei componenti mancanti.

27.23. Il collegio sindacale è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei sindaci.

#### Articolo 28 (Revisione legale dei conti)

28.1. La revisione legale dei conti è svolta da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, oppure, ai sensi dell'art. 2409-bis, comma 2, c.c., a scelta dell'assemblea ordinaria, sempre che non ostino impedimenti di legge e nei limiti dalla stessa previsti, dall'organo di controllo di cui al precedente articolo.

28.2. L'alternativa consentita all'assemblea ordinaria non può in ogni caso comportare la revoca dell'incarico di revisione legale dei conti in corso.

### TITOLO IV BILANCIO E UTILI

#### Articolo 29 (Bilancio)

29.1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

29.2. Alla chiusura di ciascun esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio di esercizio ed alle conseguenti formalità rispettando le vigenti norme di legge.

#### Articolo 30 (Destinazione degli utili)

### TITOLO V

#### REVOCA DALL'AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI

#### Articolo 31 (Revoca)

31.1. La società che richieda a Borsa Italiana la revoca dall'ammissione dei propri strumenti finanziari Euronext Growth Milan deve comunicare tale intenzione di revoca informando anche l'Euronext Growth Advisor e deve informare separatamente Borsa Italiana della data preferita per la revoca almeno venti giorni di mercato aperto prima di tale data.

31.2. Fatte salve le deroghe previste dal Regolamento Euronext Growth Milan, la richiesta dovrà essere approvata dall'assemblea della società con la maggioranza del 90% dei partecipanti. Tale quorum deliberativo si applicherà a qualunque delibera della società suscettibile di comportare, anche indirettamente, l'esclusione dalle negoziazioni degli strumenti finanziari Euronext Growth Milan, così come a qualsiasi deliberazione di modifica della presente disposizione statutaria, salvo nell'ipotesi in cui, per effetto dell'esecuzione della delibera, gli azionisti della società si trovino a detenere, o gli siano assegnate, esclusivamente azioni ammesse alle negoziazioni su Euronext Growth Milan, su un mercato regolamentato dell'Unione Europea o su di un sistema multilaterale di negoziazione registrato come "Mercato di crescita delle PMI" ai sensi dell'art. 33 della direttiva 2014/65 MIFID (e sue successive modifiche o integrazioni) che abbia previsto tutele equivalenti per gli investitori ovvero – ricorrendone particolari condizioni – salvo

che Borsa Italiana S.p.A. decida diversamente.

#### TITOLO VI

#### SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

##### Articolo 32 (Scioglimento e liquidazione)

32.1. Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società, l'assemblea nomina uno o più liquidatori e delibera ai sensi di legge.

#### TITOLO VII

#### DISPOSIZIONI FINALI

##### Articolo 33 (Foro)

33.1. Per qualunque controversia che dovesse sorgere in dipendenza di affari sociali o relativa alla interpretazione o esecuzione del presente statuto è competente in via esclusiva il foro del luogo ove la Società ha la propria sede legale.

##### Articolo 34 (Eventuale qualificazione della società come diffusa)

34.1. Qualora, anche in dipendenza dell'ammissione all'Euronext Growth Milan le Azioni ordinarie risultassero essere diffuse fra il pubblico in maniera rilevante, ai sensi della normativa vigente troveranno applicazione le disposizioni dettate da tale normativa nei confronti delle società con azioni diffuse fra il pubblico e decadranno automaticamente le clausole del presente statuto incompatibili con la disciplina dettata per tali società.

Seravezza, lì quindici maggio duemilaventiquattro.

Firmato:

Verona Lorenzo n.n.

Marzio Villari Notaio - sigillo.

CERTIFICAZIONE DI CONFORMITÀ DI COPIA DIGITALE  
AD ORIGINALE ANALOGICO

Eseguita ai sensi degli artt. 68 ter, Legge 16 febbraio 1913 n. 89 (come introdotto dall'art. 1, Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 110) e 23, Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n. 82.

Certifico io sottoscritto Dr. Marzio Villari, Notaio in Seravezza con studio in Via Don Minzoni, 175, iscritto al Ruolo del Distretto Notarile di Lucca, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale, che la presente copia, composta di 27 pagine su numero 14 fogli e contenuta in un supporto informatico, è conforme al documento originale analogico ai miei atti, sottoscritto a norma di legge.

Ai sensi degli articoli 22, comma 3 e 23, comma 1, d. lgs 7 marzo 2005 n. 82 la presente copia di documento cartaceo, formata su supporto informatico, sostituisce, ad ogni effetto di legge, l'originale da cui è tratta e pertanto esonera dalla produzione e dalla esibizione dell'originale formato su supporto cartaceo quando richiesta dalla legge.

Seravezza, via Don Minzoni, 175, lì lunedì, 27 maggio 2024.

File firmato digitalmente dal Notaio Marzio Villari